

CONVENZIONE

per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in ordine all'attuazione e gestione dell'intervento istituito dall'art. 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzato alla concessione ed erogazione di un contributo a fondo perduto nei confronti di imprese agricole che realizzino investimenti innovativi in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell'attività.

TRA

Ministero dello sviluppo economico (nel seguito anche *Mise*) – Direzione generale per gli incentivi alle imprese (nel seguito anche *DGLAI*), con sede in Roma, viale America n. 201, codice fiscale n. 80230390587, per il quale interviene il Dott. Giuseppe Bronzino in qualità di Direttore generale,

E

Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (nel seguito anche *Invitalia* o Agenzia), con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale n. 05678721001, per la quale interviene il Dott. Domenico Arcuri, Amministratore Delegato,

entrambi, di seguito, denominati *Parti*.

VISTO

– il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

– la legge 27 dicembre 2019, n.160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e, in particolare, l'articolo 1, comma 123, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione di euro 5.000.000,00 per l'anno 2020, destinato a favorire gli investimenti in beni materiali e immateriali delle imprese che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

– il medesimo articolo 1, comma 123, che prevede che, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità attuative delle risorse del medesimo Fondo;

– il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 ottobre 2021, n. 246, che, in attuazione del comma 123 del richiamato articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, ha stabilito le “modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole”;

– il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 ottobre 2021, n. 260, recante il “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;

– il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 09 marzo 2020, n.61, recante l'“Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale” che attribuisce alla Divisione VI “Accesso al credito e incentivi fiscali” della *DGIAI* le competenze relative alla gestione e coordinamento di interventi volti a favorire l'innovazione e l'ottimizzazione dei processi operativi delle PMI tramite la concessione di incentivi e il sostegno all'accesso al credito;

– il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata “Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.”, la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa” ed, altresì, “dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;

– in particolare l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii, che prevede che con apposite convenzioni siano disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e *Invitalia*, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;

– il medesimo articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, che dispone il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;

– la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. "legge finanziaria 2007"), ed in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, in base alle quali *Invitalia* è sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”;

– la direttiva del 27 marzo 2007 del Ministero dello sviluppo economico recante priorità ed obiettivi per l’Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall’articolo 1, commi 460 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

– la stessa direttiva 27 marzo 2007 che indica *Invitalia* “quale Ente strumentale dell’Amministrazione centrale” (punto 2.1.1) volto, tra l’altro, a perseguire la priorità di “sviluppare l’innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali” (punto 2.1.2);

– l’articolo 55-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede che “ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell’Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all’articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l’Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.1, e ss.mm.ii.”;

– l’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

– il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante l’“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

– l’articolo 5 del citato decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che stabilisce le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un’amministrazione pubblica;

– la disposizione statutaria di *Invitalia*, che dispone l’obbligo ad effettuare una quota superiore all’80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;

– il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, recante “Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale”, che ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

– la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, recante “Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.”, ed, in particolare, quanto disposto dall'art. 1, comma 3, lett. q), ai sensi del quale il Ministero dello sviluppo economico — Direzione generale per gli incentivi alle imprese si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello sviluppo economico un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di *Invitalia*;

– la delibera n. 484 del 30 maggio 2018 dell'ANAC, che ha disposto l'iscrizione, tra le altre, del Ministero dello sviluppo economico nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per *Invitalia* ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;

– l'art. 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

– l'art. 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che la Convenzione deve contenere l'indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da *Invitalia* per le attività previste dalla Convenzione;

– l'art. 1, comma 3, lett. j) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;

– la nota del 16 settembre 2021, prot. n. 0224933, con cui *Invitalia* ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico – Segretariato generale l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2018-2020, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle

Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

– il riscontro alla sopra citata nota del 16 settembre 2021 con cui il Ministero dello sviluppo economico – Segretariato generale, tramite propria nota prot. n. 3576 del 20 ottobre 2021, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da *Invitalia* nel triennio 2018-2020 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,21%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016;

– l'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede che, nel caso di affidamento della gestione di specifici interventi a proprie società in house o a società a controllo statale come definite dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni dello Stato, per l'effettuazione dei pagamenti, possono nominare funzionari delegati di contabilità ordinaria i dipendenti dei soggetti gestori, i quali sono assoggettati alla vigilanza dell'amministrazione delegante e al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei competenti organi di controllo;

– la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 11 dicembre 2020 al n. 1005.

CONSIDERATO CHE

– con nota prot. 0293564 dell'8 settembre 2021, il *Mise* ha invitato *Invitalia* a presentare una proposta operativa finalizzata a supportare *DGIAI* nella gestione dell'intervento agevolativo *Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole – FIA* di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, contenente gli elementi utili a consentire la valutazione di congruità del valore economico della proposta;

– con nota prot. 0267545 del 28 ottobre 2021, *Invitalia* ha trasmesso la proposta progettuale per l'attuazione dell'intervento agevolativo finalizzato alla concessione ed erogazione di contributi a fondo perduto nei confronti di imprese agricole – il cui reddito agrario sia determinato ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – che realizzino investimenti innovativi in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell'attività, corredata degli elementi richiesti per la valutazione, da parte del *Mise*, della congruità economica dell'offerta, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016;

– con nota prot. 0369459 del 4 novembre 2021, il *Mise*, valutata positivamente la congruità economica dell'offerta, ha approvato la proposta progettuale trasmessa da *Invitalia* con nota del 28 ottobre 2021;

– in data 18 novembre 2021 è stata sottoscritta la “*Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in ordine all’attuazione e gestione dell’intervento istituito dall’art. 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzato alla concessione ed erogazione di un contributo a fondo perduto nei confronti di imprese agricole che realizzino investimenti innovativi in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell’attività.*”;

– la sopracitata Convenzione non ha acquistato efficacia, non avendo superato il controllo preventivo amministrativo contabile dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, in ragione delle osservazioni trasmesse con nota prot. n. 33310 del 25 novembre 2021;

– il *Mise*, preso atto delle osservazioni di cui alla sopracitata nota del 25 novembre 2021, con nota prot. 0442175 del 23 dicembre 2021 ha comunicato ad *Invitalia* la decisione di adottare le ordinarie procedure di bilancio, tramite la nomina di un dipendente del soggetto gestore quale funzionario delegato di contabilità ordinaria ai sensi dell’articolo 44 -ter, comma 8, della legge n.196/2009, con conseguente modifica della Convenzione sottoscritta in data 18 novembre 2021. Pertanto, con la medesima nota, il *Mise* ha richiesto ad *Invitalia* di trasmettere un’integrazione della su menzionata proposta progettuale, chiedendo di confermare altresì la perdurante validità degli elementi economici e temporali già oggetto di valutazione della congruità economica dell’offerta, ai sensi dell’articolo 192 del d.lgs. n. 50/2016;

– con nota prot. 0000016 del 14 gennaio 2022, *Invitalia* ha trasmesso l’integrazione della proposta progettuale richiesta dal *Mise* con nota del 23 dicembre 2021;

– il *Mise* ritiene di poter confermare l’esito positivo della valutazione della congruità economica dell’offerta presentata da *Invitalia* anche a seguito dell’integrazione della proposta progettuale trasmessa con nota del 14 gennaio 2022.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(*Richiami*)

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione (nel seguito anche *Atto*).

Art. 2

(*Oggetto*)

1. Con la presente Convenzione tra il *Mise* e *Invitalia* sono regolati i reciproci rapporti e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute da *Invitalia* per dare attuazione all’intervento

agevolativo istituito dall'art. 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n.160 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 -2022*” (di seguito anche *misura*), in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2021 di cui alle premesse.

2. Nel presente *Atto* vengono altresì definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività di *Invitalia* quale soggetto gestore della misura agevolativa prevista dal decreto di cui sopra.

3. Nell'ambito della presente Convenzione, *Invitalia* ha l'incarico di realizzare le seguenti macro-attività che sono dettagliate nella “*Proposta progettuale*” (Allegato 1) allegata al presente *Atto*:

- a) progettazione, predisposizione della strumentazione operativa di gestione della misura;
- b) monitoraggio avanzamento fisico e finanziario;
- c) proposta di concessione al *Mise* del contributo ai soggetti beneficiari;
- d) istruttoria e gestione delle richieste di erogazione dei contributi alle imprese;
- e) attività trasversali e servizi accessori alla gestione della misura.

4. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera k), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, la *Proposta progettuale* prevede un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell'IVA, nell'ambito del massimale stabilito.

Art. 3

(Esecuzione delle attività)

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, *Invitalia* si avvale di proprio personale, nonché, nel rispetto delle normative vigenti, di società, organismi, collaboratori e consulenti esterni in caso di necessità opportunamente documentate al *Mise* e dallo stesso autorizzate con apposito provvedimento della *DGLAI*, in cui saranno quantificati i corrispettivi riconoscibili a fronte dell'esecuzione delle attività specificamente individuate.

2. Per le attività previste dalla presente Convenzione, *Invitalia* si avvale di risorse che abbiano maturato una pluriennale esperienza nella gestione di misure agevolative e, più in generale, nella valutazione e monitoraggio di programmi di sviluppo imprenditoriale.

3. Parimenti, *Invitalia* si dota, nell'ambito della propria organizzazione, di adeguate strutture, per quanto riguarda l'informazione, la comunicazione, la risoluzione di problematiche di tipo giuridico ed informatico derivanti dall'esecuzione delle attività e quant'altro fosse necessario per l'attuazione della Convenzione.

4. *Invitalia* si impegna altresì a modificare la struttura organizzativa destinata all'esecuzione delle attività convenzionali, in relazione al volume di attività da svolgere e ad eventuali esigenze tecniche ed organizzative emergenti successivamente alla stipula della presente Convenzione, in

modo da assicurare il pieno rispetto delle condizioni e dei tempi della procedura previsti dalla vigente normativa.

5. *Invitalia* si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

6. Tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione sono tenuti al rispetto del “*Codice di Comportamento*” del Ministero dello sviluppo economico redatto ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, così come pubblicato nell'apposita sezione trasparenza del sito del Ministero dello sviluppo economico, nonché delle direttive impartite da quest'ultimo in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

7. Al fine di assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività di cui trattasi, *Invitalia* individua di concerto con l'Amministrazione responsabile del Programma, le risorse professionali che svolgeranno le sopra menzionate attività e si impegna ad ottemperare, attraverso la sottoscrizione della presente Convenzione e laddove applicabili, agli obblighi di condotta e agli adempimenti di cui allo schema di “*Patto di integrità*” trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico alle Direzioni generali con nota del Responsabile della prevenzione e della corruzione e della Responsabile della trasparenza del 29 settembre 2015, prot. 0020800.

8. *Invitalia* si impegna inoltre a:

- a) coadiuvare il *Mise* nella predisposizione di una sezione del proprio sito internet (www.mise.gov.it) dedicata alla *misura*, da aggiornare per tutta la durata del presente *Atto*; nella suddetta sezione sarà resa disponibile la documentazione costituente l'istanza di accesso e la richiesta di erogazione;
- b) predisporre una sezione del sito internet di *Invitalia* (www.invitalia.it) dedicato alla misura agevolativa di cui si discorre, da aggiornare per tutta la durata del presente *Atto*; nella suddetta sezione dovrà essere resa disponibile la documentazione costituente l'istanza di accesso e la richiesta di erogazione.

Art. 4

(Relazioni periodiche, controlli e ispezioni)

1. A decorrere dall'esecutività, *Invitalia* si impegna a trasmettere alla *DGIAI*, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte nell'annualità precedente, fornendo in particolare dati e informazioni riguardanti la gestione della *misura*.

2. La *DGIAI* può predisporre controlli e ispezioni, anche a campione sull'attività di *Invitalia*, in ogni sua fase e stadio, anche presso la sede, gli uffici e le unità operative di *Invitalia* e richiedere gli elementi, i dati e le informazioni necessari per verificare il rispetto della normativa vigente.

3. *Invitalia* si impegna a fornire alla *DGIAI* qualsiasi ulteriore dato o informazione eventualmente richiesti, anche ai fini della predisposizione delle relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base della legge 27 dicembre 2019, n.160, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari, nonché gli importi concessi ed erogati per ciascun beneficiario.

Art. 5

(Corrispettivo e rendicontazione dei costi sostenuti da Invitalia)

1. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente *Atto*, ad *Invitalia* è riconosciuto, per l'intero periodo di durata dello stesso, il rimborso dei costi sostenuti e documentati, entro il limite massimo del 3 %, IVA inclusa, delle risorse stanziare di cui al successivo articolo 6, comma 1, e pertanto, per un importo complessivo non superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) IVA inclusa, pari a euro 122.951,00 (centoventiduemilanovecentocinquantuno/00) IVA esclusa. La relativa IVA verrà versata dal funzionario delegato di contabilità ordinaria, di cui all'articolo 6, comma 2, direttamente all'Erario dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Ai fini della liquidazione del corrispettivo di cui al comma 1, la rendicontazione di *Invitalia* avviene sulla base di quanto stabilito dalle “*Linee guida per la rendicontazione da parte degli enti in house e la determinazione delle spese ammissibili*”, Allegato 2 alla presente Convenzione. La rendicontazione è articolata per le seguenti categorie di spesa:

- costi diretti del personale con indicazione dei nominativi, livello di inquadramento, impegno temporale (ore/giorni) prestati alla commessa, dettaglio delle attività svolte dal singolo con riferimento alle attività individuate nel Piano delle attività e dei relativi costi, costo imputato alla commessa e indicazione di eventuali costi di missione.;
- costi diretti per acquisizione di beni e servizi;
- costi indiretti correlati allo svolgimento delle attività, secondo modalità definite nelle “*linee guida per la rendicontazione da parte degli enti in house e la determinazione delle spese ammissibili*” fino ad un massimo del 25% dei costi diretti (personale/collaboratori e acquisizione beni e servizi). Qualora nel corso dell'esecuzione delle attività dovesse rendersi necessario il ricorso ad affidamenti a persone giuridiche esterne, finalizzati all'esternalizzazione integrale di parti delle attività previste dalla Convenzione, tale voce di spesa (cosiddetti “costi delegati”) è esclusa dal totale dei costi diretti su cui applicare la suddetta percentuale di costi generali.

3. Il rimborso copre tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti e ogni onere che *Invitalia* sopporta per l'adempimento delle attività, liberando il *Mise* da ogni eventuale altra richiesta.

Art. 6

(Risorse finanziarie e liquidazione dei contributi)

1. All'erogazione dei contributi concedibili alle imprese agricole, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 luglio 2021, è destinata la somma complessiva di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) a valere sul capitolo 7435 al netto dell'importo di cui all'articolo 5, comma 1, spettante a

Invitalia quale corrispettivo per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, così come disposto dall'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto, che pone gli oneri di gestione a carico delle risorse stanziare per la misura.

2. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1, il *Mise* nominerà un dipendente di *Invitalia*, quale funzionario delegato di contabilità ordinaria, ex articolo 44 -ter, comma 8, della legge n. 196/2009 citata nelle premesse.

3. Il predetto stanziamento di € 5.000.000,00, verrà messo a disposizione del funzionario, di cui al comma 2, sulla base di un piano finanziario dei pagamenti predisposto dal medesimo funzionario e approvato dal *Mise*. Per tali finalità le somme summenzionate verranno mantenute in bilancio, ai sensi dell'art. 34-bis della legge n. 196/2009 citata in premessa, ovvero riscritte con la legge di bilancio nella competenza degli esercizi successivi, ai sensi dell'art. 30, comma 2 della predetta legge n. 196/2009, in relazione a quanto previsto nel summenzionato piano finanziario dei pagamenti.

Art. 7

(Rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia)

1. Il pagamento del corrispettivo è effettuato a fronte delle attività svolte, previa presentazione, entro il 31 luglio dell'anno successivo all'annualità di riferimento, della relativa richiesta e della rendicontazione a consuntivo, secondo le modalità indicate nell'Allegato 2 "*Linee guida per la rendicontazione da parte degli enti in house e la determinazione delle spese ammissibili*".

2. Il *Mise* entro 30 giorni dalla ricezione delle rendicontazioni valuta l'ammissibilità dei costi rendicontati da *Invitalia* in relazione alle attività svolte, approvando ciascuna rendicontazione e autorizzando, conseguentemente, l'emissione della fattura.

3. Il pagamento dei corrispettivi relativi a ciascun anno di attività è effettuato dal funzionario delegato ad *Invitalia*, entro 30 giorni dall'emissione della relativa fattura. L'IVA verrà versata dal funzionario delegato secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 1, ultimo periodo.

Art. 8

(Penali)

1. Qualora *Invitalia* non rispetti, per cause ad essa esclusivamente imputabili, i termini di consegna delle relazioni annuali di cui all'articolo 4, il *Mise* ha la facoltà di applicare una penale pari ad euro 800,00 per ogni giorno di ritardo nella trasmissione delle citate relazioni.

2. La contestazione delle inadempienze è notificata dal *Mise* a mezzo posta elettronica certificata (PEC). *Invitalia* ha facoltà di comunicare a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 20 giorni dalla data della notifica della contestazione. Trascorso invano detto termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, il *Mise* comunica l'applicazione delle penali ed il relativo ammontare che dovrà essere portato in detrazione

dall'importo oggetto del pagamento di cui all'articolo 7 immediatamente successivo alla contestazione dell'inadempienza.

Art. 9

(Responsabilità di Invitalia)

1. *Invitalia* assume, nei confronti del *Mise* e dei terzi, la piena ed esclusiva responsabilità degli atti e dei comportamenti derivanti dall'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione; in particolare assume la responsabilità:

- a) del rispetto dei termini e delle modalità previste dalle norme unionali e nazionali vigenti in materia;
- b) dell'esito delle valutazioni effettuate in ogni fase dell'iter agevolativo;
- c) della corretta tenuta e conservazione unitaria di tutta la documentazione e certificazione comunque acquisita sia per l'attività istruttoria e di erogazione che di controllo delle singole iniziative agevolate, per dieci anni dall'erogazione;
- d) della corretta tenuta e conservazione unitaria di tutta la documentazione e certificazione comunque acquisita sulle singole iniziative non agevolate, per cinque anni dalla data di deliberazione.

Art. 10

(Tutela dei dati personali)

1. *Invitalia* e la *DGIAI* si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "GDPR"), del decreto legislativo n. 196/2003, come da ultimo modificato con decreto legislativo n. 101/2018 ("Codice Privacy"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente contratto. *Invitalia* e la *DGIAI* si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione della presente Convenzione, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR.

2. Il *Mise* individua *Invitalia* quale "responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR secondo le condizioni, l'atto di nomina e le istruzioni riportate nell'Allegato 3, parte integrante della presente Convenzione. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte dell'Agenzia equivale ad accettazione della nomina.

3. Il *Mise* e *Invitalia*, abilitano ciascuno il proprio personale ad accedere e operare sui propri sistemi per le finalità e le attività di cui alla presente Convenzione in virtù di credenziali di accesso che sono attribuite e gestite secondo le rispettive disposizioni e procedure organizzative. Il personale così abilitato agisce nel pieno rispetto del GDPR.

4. Le modalità del trattamento: *Invitalia* e la *DGIAI* dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati. La raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione.

5. La comunicazione dei dati: *Invitalia* e la *DGIAI* si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all'art. 6 del GDPR; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. *Invitalia* e la *DGIAI* si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.

6. I rapporti privacy diretti: *Invitalia* e la *DGIAI* si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR, che le informazioni raccolte per la finalità di eseguire la presente Convenzione, anche riferite ai propri dipendenti e collaboratori, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità di eseguire la presente scrittura. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e ss. del GDPR tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle società indicate nel presente contratto.

7. *Invitalia* infine informa che ha provveduto a nominare il *Data Protection Officer* (DPO), quale responsabile della protezione dei dati nell'ambito della propria struttura, il quale potrà essere contattato per ogni questione inerente il trattamento dei dati personali. I dati di contatto del DPO sono disponibili sul sito di *Invitalia*.

Art. 11

(Informazione, pubblicità e trasparenza)

1. *Invitalia* è tenuta al rispetto degli obblighi di Informazione e Pubblicità, previsti dalla normativa unionale e in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art.12

(Riservatezza)

1. Resta tra le *Parti* espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato da *Invitalia* viene a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto.

2. In tal senso, *Invitalia* si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e con i soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione delle attività tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

Art. 13

(Durata ed efficacia)

1. La presente Convenzione entra in vigore solo dopo le intervenute approvazioni e registrazioni richieste dalla legge e ha durata fino al 31 dicembre 2023.

2. Ogni eventuale proroga o modifica è concordata tra le *Parti* e formalizzata mediante atto integrativo alla presente Convenzione.

3. *Invitalia* si obbliga comunque alla conclusione, anche oltre il periodo di efficacia del presente *Atto*, di tutte le attività ed adempimenti eventualmente non ultimati al 31 dicembre 2023, inerenti alla gestione operativa della misura, ivi inclusi revoche e recuperi coattivi che dovessero rendersi necessari, fatta salva la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che dovessero rendere necessaria la risoluzione anticipata della presente Convenzione.

4. Il presente *Atto* è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Art. 14

(Diritto di recesso)

1. Il *Mise* può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti di *Invitalia*, qualora, nel caso di svolgimento delle attività, intervengano fatti ovvero disposizioni normative o regolamentari che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della Convenzione medesima e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine. In tale ipotesi saranno riconosciuti a *Invitalia* i costi sostenuti alla data di comunicazione scritta del recesso e rendicontati, nonché quelli che, anche se relativi ad attività non ancora materialmente effettuate, risultino già oggetto di impegni formalmente assunti con atti giuridicamente vincolanti.

Art. 15

(Referenti della Convenzione)

1. La *DGIAI* indica quale referente per le attività oggetto della presente Convenzione il Dirigente *pro tempore* della Divisione VI – Accesso al credito e incentivi fiscali – della medesima Direzione.

2. *Invitalia* indica quale referente per le attività oggetto della presente Convenzione il Dott. Luigi Gallo, responsabile dell'Area “Innovazione” della Business Unit “Incentivi e Innovazione” di *Invitalia*.

3. Eventuali avvicendamenti nella individuazione dei suddetti referenti saranno tempestivamente comunicati all'altra Parte e non comportano modifica della presente Convenzione.

Art. 16

(Comunicazioni e notifiche)

1. Qualunque comunicazione tra le *Parti*, riguardante l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, deve essere indirizzata ai referenti del presente *Atto* ed effettuata mediante qualunque mezzo di trasmissione da cui risulti il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

2. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni delle *Parti* alle quali si intenda dare data certa e da cui debbano decorrere i termini per gli adempimenti, sono effettuate per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- AMMINISTRAZIONE: dgiai.div06@pec.mise.gov.it
- INVITALIA: startuptma@postacert.invitalia.it

3. È onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

Art. 17

(Controversie)

1. Per ogni controversia insorgente dal presente *Atto* è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle *Parti*, il Foro di Roma.

Art. 18

(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti del Mise)

1. *Invitalia*, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16 -ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma dichiara con atto allegato alla presente Convenzione di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti del *Mise* che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto degli stessi Ministeri e non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla citata disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 19

(Rinvio a norme)

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Allegati:

- *Allegato 1: PROPOSTA PROGETTUALE*
- *Allegato 2: LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI IN HOUSE E LA DETERMINAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI*
- *Allegato 3: ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.*

Documento sottoscritto con firma digitale dal Dott. Giuseppe Bronzino (per il Ministero dello sviluppo economico – Direttore generale per gli incentivi alle imprese), ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale Dott. Domenico Arcuri (per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.), ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.



BRONZINO
GIUSEPPE
02.03.2022
08:48:00
GMT+00:00



Arcuri Domenico
Invitalia S.p.A.
Amministratore Delegato
01.03.2022 11:11:03
GMT+00:00